

**N. R.G. 2016/14046**



**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Sezione Protezione Internazionale CIVILE Nel

procedimento sommario iscritto al n. r.g. **14046/2016** promosso da:

**XY (CF .....)** con il patrocinio dell'avv. **INNAMORATI FRANCESCA** elettivamente domiciliato in **VIA FILIPPO PACINI 38 50144 FIRENZE** presso il difensore avv. **INNAMORATI FRANCESCA**

**CUI 051VLIN**

**RICORRENTE**

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO (97149560589)**

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE (ROMA)**

**RESISTENTI**

**PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il  
Tribunale di Firenze**

**INTERVENUTO**

Il Giudice dott. Luca Minniti,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02/02/2018,  
ha pronunciato ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. la seguente

**ORDINANZA**

La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta in data 24 settembre 2016 da XY, nei confronti del provvedimento emesso il 14 gennaio 2016 e notificato in data 8 settembre 2016 con il quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Firenze ha respinto la sua domanda di protezione internazionale all'esito dell'audizione tenuta il 14 gennaio 2016.



## **1. I fatti rappresentati dal ricorrente e lo svolgimento del processo.**

Alla Commissione territoriale il richiedente asilo ha riferito, tramite memoria, di chiamarsi XY, di essere nato a Benin City in data --.--.--, di essere cristiano pentecostale, di essere andato a scuola, di aver lavorato come saldatore, di esser figlio unico, di non esser sposato e di non avere figli. Ha raccontato di esser scappato a causa dei fatti commessi da suo padre che, un giorno, rientrando dal suo negozio, aggredito per l'ennesima volta per la strada, difendendosi, aveva ferito con una bottiglia un ragazzo, che poi era morto, appartenente ad una setta ( identificata nella setta degli Ogboni nella memoria , poi in un primo momento nella setta in Eye nell'audizione e poi a seguito di contestazione della contraddizione di nuovo nella confraternita degli Ogboni ). Ha riferito che, pertanto, era scappato con la madre al villaggio di Eyo a casa dello zio e che una sera, mentre lui non c'era, alcuni esponenti della confraternita erano andati a cercarlo e avevano sparato al fianco della madre che, raggiunta in ospedale prima di morire, gli aveva consigliato di fuggire. Ha dichiarato di esser scappato da un amico nel villaggio di Igeduma e di essersi poi recato in Libia, a Tripoli, passando per Kano e per Sabha. Infine ha affermato di aver lavorato a Tripoli come saldatore e muratore, di aver pagato un libico per fuggire e di aver raggiunto l'Italia in data 4 maggio 2015.

La Commissione ha negato la protezione internazionale ritenendo che il racconto del ricorrente appare inficiato da elementi di non verosimiglianza e di inattendibilità, quali il fatto che il ricorrente abbia dichiarato che la setta che ha assalito il padre fosse prima la Eye e poi quella degli Ogboni e il fatto che i membri degli Ogboni sono soliti commettere piccoli furti di telefonini o di altri oggetti, quando invece risulta che normalmente fanno parte della setta degli Ogboni persone di spicco della società nigeriana (avvocati, medici, dirigenti) che traggono vantaggi e collegamenti con le strutture statali di rilievo, potere e prestigio. Ha dichiarato di non ravvisare elementi di persecuzione né un grave danno in caso di rimpatrio, considerato che lo Stato di Edo è considerato sicuro e impegnato nell'attuazione di un programma di accrescimento economico e sociale. Infine, ha rilevato l'insussistenza di particolari vulnerabilità.



A sostegno del ricorso la difesa del richiedente allegava:

- che l'attendibilità del racconto risulta dalle prove documentali che attestano la morte della madre per ferite di arma da fuoco;
- che il ricorrente ha dichiarato che il quartiere dove viveva era un quartiere pericoloso dove era radicato il potere degli Ogboni, ma che non ha dichiarato né che il ragazzo ucciso dal padre né che coloro che lo avevano cercato appartenevano a tale setta, solo che si trattasse di una confraternita;
- che la vicenda risulta credibile anche per il fatto che il sistema giudiziario e la polizia in Nigeria non sono affidabili;
- che non rileva la possibilità di rifugiarsi in un'altra parte del Paese (Cass. 15781/2014);
- che la zona di origine (Edo - Benin City) non è sicura.

A fronte dei fatti come sopra rappresentati, il ricorrente ha avanzato in via gradata le seguenti domande di protezione internazionale: status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria, infine il diritto di asilo ai sensi dell'art. 10 c. 3 Cost..

La Commissione non si è costituita nel presente giudizio né ha prodotto gli atti del ( ed i documenti acquisiti nel ) procedimento amministrativo benché fosse stato espressamente disposto nel provvedimento di fissazione di udienza.

Il PM ha chiesto il rigetto del ricorso richiamando le motivazioni addotte dalla Commissione territoriale nel provvedimento impugnato e producendo informative e certificati dai quali nulla di penalmente rilevante emerge a carico del richiedente.

In sede di audizione davanti al giudice il richiedente ha confermato la storia riferita alla Commissione, evidenziando di non avere più nessun parente in Nigeria.

Il difensore ha prodotto un referto medico ospedaliero emesso in data 11 marzo 2015 relativo alla morte di YY come avvenuta per ferita da arma da fuoco il 6 febbraio 2015; un certificato di stato di famiglia dal quale si evince che il richiedente è figlio della signora YY e del signor ZY. Ed infine una dichiarazione scritta attribuita ad un cugino del richiedente



## 2. Valutazione delle prove

Va premesso che l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e del principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs.n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n25/2008; Cass. 8282 del 2013, si veda inoltre Cass. n. 18130/2017)

Il quadro normativo prevede un esame riservato, «individuale, obiettivo ed imparziale» (artt. 8, co. 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, co. 3, d.p.r.12.1.2015, n. 21), articolato sulle «circostanze personali del richiedente, (Art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 19.11.2007, 251) sull'eventuale documentazione presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione». L'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità.

In particolare se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenute comunque veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11).

Non è in primo luogo significativo e comunque non può ritenersi dirimente che della sua vicenda il richiedente non conservi altra prova documentale perché i fatti allegati non implicano che il richiedente sia venuto in possesso di atti pubblici delle autorità in grado di dare riscontro alla narrazione.

Come si è detto il difensore ha prodotto un referto medico ospedaliero emesso in data 11 marzo 2015 relativo alla morte di YY nel quale si afferma che il decesso è avvenuto per ferita da arma da fuoco il 6 febbraio 2015; un certificato di stato di famiglia dal quale si evince che il richiedente è figlio della signora YY e del signor ZY.



Non vi è motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti che anche la Commissione non ha contestato mancando di costituirsi in giudizio.

Non vi è invece prova del fatto che la morte della madre ed in ogni caso la minaccia dalla quale il richiedente ha dichiarato di fuggire provenga dalla setta che il medesimo ha identificato negli Ogboni.

Non solo perché il richiedente si è contraddetto identificando nella memoria prodotta alla Commissione nella setta degli Ogboni la provenienza della minaccia, poi in un primo momento nel corso dell'audizione identificandola nella setta Eye e poi a seguito di contestazione della contraddizione da parte della Commissione identificandola di nuovo nella confraternita degli Ogboni. Peraltro della provenienza della minaccia il richiedente non avrebbe acquisito alcuna informazione certa neppure in Nigeria riferendola come relativa ad una banda che aveva cercato di rapinare il padre che ne aveva ferito a morte un componente provocandone così la violenta vendetta perpetrata con la uccisione della madre del richiedente.

E' dunque provato che il ricorrente abbia perso la madre per questa ragione ma non le altre circostanze allegate.

E' anche dimostrato che il richiedente abbia perso anche il padre ma quando egli era già fuggito dal paese di origine come da lui stesso dichiarato.

### **3. Sul riconoscimento dello status di rifugiato.**

In merito alla domanda di asilo la parte ricorrente non ha allegato alcuno dei fatti integranti il presupposto normativo previsto dalla Convenzione di Ginevra. Non è infatti neppure stato allegato quanto richiesto per riconoscere lo status di rifugiato all'odierno ricorrente.

In base all'art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25\2008 , in attuazione dell'art.1 della Convenzione di Ginevra , del 28.7.51 ratificata in Italia con L.95\70 e della direttiva 2005/ 85/CE , va riconosciuto lo status di «rifugiato» al *cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi*



*della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.*

Anche ai sensi degli artt. 7 e 8 del d. lgs. 251/2007 il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato è l'esistenza di atti di persecuzione subiti dal cittadino straniero nel proprio Paese e che si trova fuori dal territorio del proprio Paese di cui ha la cittadinanza, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, non potendo o, a causa di tale timore, non volendo avvalersi della protezione di tale Paese.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato alcuna propria affiliazione politica né di aver preso parte ad alcuna attività di associazioni per i diritti civili, né risulta riconducibile alle categorie esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano.

I fatti rappresentati dal ricorrente devono perciò ritenersi irrilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

E neppure nel presente giudizio, a seguito dell'audizione approfondita ed analitica, sono state colmate dal ricorrente le lacune probatorie riscontrate in sede amministrativa e conseguentemente la valutazione svolta dalla Commissione Territoriale risulta condivisibile, non sussistendo alcun concreto elemento dal quale emerga il fondato timore del ricorrente di subire una persecuzione personale e diretta qualora rientrasse nel proprio Paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.

#### **4. Sul riconoscimento dello status di protezione sussidiaria.**

Il ricorrente ha chiesto genericamente il riconoscimento della protezione sussidiaria allegando la minaccia proveniente dalla setta di cui il padre, nel difendersi da una rapina, aveva ucciso un componente.



Ai sensi dell'art. 2 lett. g) del d. lgs. 251/2007 lo *status* di protezione sussidiaria viene concesso al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del d. lgs. 251/07, non potendo o, a causa di tale rischio, non volendo avvalersi della protezione di detto Paese.

Ai sensi dell'art. 14 cit. sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Nel caso in esame verrebbero in rilievo i profili di cui all'art. 14 lett. a) e b) del Dlgs 251/2007 in quanto provenienti da una minaccia privata dalla quale lo stato di provenienza non sarebbe in grado di proteggere il richiedente ancorché richiesto di farlo.

Per quanto sopra detto però non vi sono elementi di prova della minaccia in corso.

La contraddizione in ordine al nome della setta, la identificazione della provenienza della minaccia da un riferimento generico fatto da terze persone, la mancanza di altri elementi di riscontro in ordine al fatto che la minaccia sarebbe contro di lui rivolta , tenuto conto che il padre del richiedente il primo a dover temere la minaccia non fuggì con il richiedente, tutto ciò rende inverosimile il racconto nella parte in cui la minaccia è attribuita ad una organizzazione criminale stabile ed in grado di proseguire la vendetta nei confronti del richiedente.

Dunque non vi sono elementi per ritenere che il richiedente possa temere di subire un grave danno per effetto della vendetta del gruppo che avrebbe ucciso la madre.

Quanto al terzo profilo ( lett. c dell'art. 14 del Dlgs 251/2007 ) giova al riguardo richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE a sua volta menzionata dalla Corte di Cassazione, secondo la quale *“in tema di protezione internazionale sussidiaria, il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 non è subordinato, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente*



*«fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale», in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente» (cfr. Cass. ordinanza n. 16202/15).*

Ma l'Edo State a differenza di altri stati della Nigeria, in particolare quelli collocati nell'area settentrionale, non sono attraversati da un conflitto armato violento in grado di produrre violenza indiscriminata tale da mettere in pericolo l'incolumità del richiedente in caso di rimpatrio.

A tale conclusione si deve pervenire anche se i dati sono inquietanti in ordine alle condizioni della sicurezza in Nigeria, anche nell'Edo State.

I più aggiornati materiali informativi possono essere identificati nel report dell'incontro seminariale di cui sono stati pubblicati gli atti ( EASO COI Meeting Report, Nigeria, Practical Cooperation Meeting, 12-13 June 2017, Rome ) e nel report di informazioni sui paesi di origine pubblicato nel giugno 2017 da Easo anche in italiano ( tutti reperibili sul sito Easo ).

Dalla lettura congiunta di questa ampia raccolta di autorevoli fonti informative si deve pervenire alla conferma della conclusione adottata nelle precedenti decisioni del Tribunale di Firenze che escludono che nell'Edo State la violenza pur diffusa abbia dato luogo ad un conflitto armato tale da realizzare una minaccia indiscriminata in grado di mettere in pericolo per ciò stesso l'incolumità anche dell'odierno richiedente; una disamina più approfondita sarà svolta nell'esaminare i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

I più recenti rapporti Human Rights Watch ed Amnesty International di recente pubblicazione ( 2016 e 2017 ) descrivono la drammaticità della situazione ancorché variegata in un territorio così vasto. Da essi si evince che l'insicurezza e la violenza prodotta dagli attacchi del movimento terroristico di Boko Haram ancorché fuoriescano dai confini delle zone del nord est e ancorché producano una diffusa violenza anche come effetto indiretto degli sconvolgimenti sociali che produce nel nord est il movimento terroristico ( si pensi alle centinaia di migliaia di sfollati ed alla repressione talvolta indiscriminata delle forze dell'ordine ) non generano nell'Edo State violenza



indiscriminata direttamente connessa al conflitto armato che pervade il nordest in grado di rappresentare un pericolo per la incolumità del ricorrente.

Perciò non può essere al medesimo riconosciuta la protezione sussidiaria, anche se la violenza di cui è stata vittima la sua famiglia e la dispersione e poi scomparsa conseguente dei suoi membri ha determinato una condizione di vulnerabilità in caso di rientro in patria che deve essere considerato ai fini dell'ulteriore profilo di protezione invocato.

#### **5. Sul riconoscimento in via autonoma del diritto di asilo ex art. 10 della Costituzione.**

La domanda di asilo *ex art. 10 Costituzione* è inammissibile.

Si badi infatti che secondo l'orientamento pacifico della di legittimità *“alla luce dell'orientamento di questa Corte, consolidatosi dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 51 del 2007 e D. Lgs. n. 25 del 2008, risulta superata la tesi della natura meramente "procedimentale" del diritto d'asilo ex art. 10 Cost., comma 3, ritenuto alla luce degli arresti citati nella sentenza impugnata limitato all'accesso nel nostro territorio al fine di richiedere protezione internazionale. Con la pronuncia n. 10686 del 2012 al diritto costituzionale di asilo è stata riconosciuta natura sostanziale e se ne è ritenuta compiuta l'attuazione proprio attraverso l'attuale sistema pluralistico della protezione internazionale, comprensivo anche della misura residuale del permesso umanitario. Ha affermato questa Corte che "Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6". Ne consegue che la domanda avente ad oggetto il riconoscimento delle condizioni di rilascio del permesso umanitario costituisce parte integrante di quella relativa al diritto d'asilo”* (cfr. Cass. sentenza n. 22111/2014).

Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, terzo comma della Costituzione, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione (cfr. Cass. n. 10686/2012).



**6. Sulla protezione umanitaria ai sensi dell'art. 10 della Costituzione e degli agli artt. 5, sesto comma, e 19, primo comma, d. lgs. n. 286/1998.**

Merita invece di essere accolta la domanda di protezione umanitaria fondata sul combinato disposto di cui agli artt. 5, sesto comma, e 19, primo comma, d. lgs. n. 286/1998 che impongono nel caso in esame il rilascio del permesso di soggiorno per gravi motivi di carattere umanitario.

L'art. 10 comma 3 Cost. recita "Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge".

L'art. 5 sesto comma del d. lgs. n. 286/1998 prevede "Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

L'art. 19 ( Divieti di espulsione e di respingimento ) prescrive al comma primo nella versione riformata dalla legge 14 luglio 2017 n. 110 che " In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. *In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani ( corsivo relativo alla parte introdotta dalla legge 14 luglio 2017 n.110 "*



Non vi può esser dubbio perciò che la previsione dell'art. 5 comma 6 l. cit. in attuazione dell'art. 10 comma 3 , esca dall'ambito della protezione dalla persecuzione di cui all'art. 19 cit. per collocarsi su un diverso piano teorico e pratico, dato che l'art. 10 comma 3 Cost., nel prevedere la protezione dello straniero al quale sia impedito, nel suo paese, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana non delimita le fonti della minaccia della lesione delle libertà democratiche.

Perciò il legislatore ordinario, con l'art. 5 comma 6 dlgs. cit. , ha preso atto ( dando attuazione all'art. 10 comma 3 Cost ) che la minaccia ai diritti umani dalla quale proteggere lo straniero a rischio di allontanamento non è circoscrivibile all'interno dell'ambito della disciplina dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria che coprono le responsabilità primarie degli Stati ma non tutti i rischi di violazione dei diritti umani nei paesi di origine dei richiedenti protezione.

Ad avviso del giudicante la protezione per gravi motivi umanitari certamente appartiene ancora al genus della protezione dello straniero, perché ha ad oggetto i limiti all'esercizio del potere nazionale di rimpatrio coattivo, ma non trova fonte nella disciplina sovranazionale della protezione cd. internazionale. Si connota dunque come strumento nazionale di protezione dello straniero. E trova invece la sua fonte superiore nell'art. 10 comma 3 della Cost. e quella di rango ordinario nell'art. 5 sesto comma del d. lgs. n. 286/1998 in forza dei quali la protezione umanitaria costituisce la clausola di chiusura del sistema della protezione internazionale, rappresentando la traduzione (di rango ordinario) del diritto fondamentale (di rango costituzionale) contenuto nell'art. 10 comma 3 Cost che segna il limite insuperabile oltre il quale il potere di allontanamento da parte delle autorità nazionali non può mai spingersi a fronte di situazione di elevata vulnerabilità e grave pregiudizio dei diritti umani.

Quella costituzionale ( art. 10 comma 3 ) è dunque una clausola generale aperta che il costituente prima, il legislatore ordinario poi, hanno consegnato all'attività interpretativa ed applicativa in primo luogo dei decisori amministrativi ed in ultima istanza dei giudici, nella consapevolezza che la minaccia ai diritti umani può assumere ed ha assunto nella storia dell'umanità forme impreviste ed imprevedibili.

Ed è, dunque, per tali ragioni che nella norma in esame ( l'art. 5 comma 6 dlgs. cit ), in esecuzione di un obbligo costituzionale inderogabile, si estende, ulteriormente rispetto alla



protezione di fonte sovranazionale, il limite al potere dello Stato di allontanamento dal territorio nazionale.

Mai infatti si è dubitato che vi possa esser un problema di compatibilità della disciplina della protezione umanitaria con il sistema della protezione derivante dalla disciplina eurounitaria, in base alla quale agli Stati membri è espressamente consentito di riconoscere una protezione anche al di là degli obblighi derivanti dal Sistema europeo comune di asilo (Corte di giustizia UE, 9 novembre 2010, *B. e D.*, C-57/09, punti 118-121; 18 dicembre 2014, C-542/13, *M'Bodj*, punti 43-47).

In ogni caso , ad avviso del giudicante, l'art. 10 comma 3 Cost., fissa nel nostro ordinamento un contro-limite di rango costituzionale all'esercizio della disciplina del potere di respingimento, efficace perciò anche eventualmente verso il diritto sovranazionale (anche eurounitario) al quale sarebbe comunque impedito di ridurre la protezione dello straniero soggetto a rischio di rimpatrio pericoloso per i diritti fondamentali, al di sotto della soglia di garanzia costituzionale .

Quanto sopra esposto consente di individuare la collocazione sistematica della protezione umanitaria ma ancora nulla dice della sua portata, del suo ambito di copertura. Com'è noto in merito alla protezione umanitaria, la Corte di Cassazione ha affermato che *“secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 4139 del 2011; 6879 del 2011; 24544 del 2011), la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano”* (cfr. Cass. sentenza n. 22111/2014).

Ad avviso del giudicante per caratteristiche non coincidenti non può intendersi che i beni protetti dalla protezione umanitaria siano diversi.

Sono pur sempre i diritti fondamentali della persona umana ( in questo senso va inteso il riferimento costituzionale alle libertà democratiche contenuto nell'art. 10 comma 3 della Cost ) a meritare una protezione tale da impedire allo Stato l'esercizio del potere di rimpatrio dello straniero. Certamente il novero dei beni protetti può assumere connotati differenti ed in questo senso è utile la ricognizione della Carta EDU come interpretata dalla Corte di Strasburgo, ( in punto di divieto di allontanamento dal territorio nazionale



si veda il consolidato orientamento della Corte Edu in merito al quale si citano a mero titolo esemplificativo le decisioni *Soeringv. The United Kingdom, Application no. 14038/88*, 7 luglio 1989; *Cruz Varas and others v. Sweden, Application no.15576/89*, 20 marzo 1991; *MSS c. Belgium and Greece, Application no. 30696/09*, 21 gennaio 2011 ).

Ma è sul piano della identificazione della fonte della minaccia che l'ambito applicativo della protezione umanitaria esce dal cono di luce della protezione internazionale di fonte sovranazionale e proietta la sua capacità di copertura e protezione nelle zone d'ombra in quella sede non contemplate.

La protezione umanitaria infatti non richiede che la minaccia necessariamente provenga da guerre ( internazionali o civili ) da persecuzioni ( statali o private ), da violenti conflitti etnici o anche solo endo-familiari, verso i quali non venga prestata tutela dalle autorità di cui si è richiesta la protezione.

La protezione umanitaria ( si ribadisce, degli stessi beni protetti dalla protezione di fonte sovranazionale ) garantisce una copertura maggiore quando questi beni siano pregiudicati o gravemente minacciati da veri e propri disastri umanitari, talvolta epocali e diffusi su un ampio arco temporale. Talvolta locali e circoscritti nel tempo.

La protezione umanitaria copre dal rischio di rimpatrio di fronte ad emergenze umanitarie determinate da condizioni socio economiche drammatiche conseguenza di guerre ( civili e non ) ancorché cessate o limitate ad un territorio limitrofo. E' la situazione di molti paesi dell'africa sub-shariana anche nelle parti non direttamente colpite ma molto vicine alle aree soggette alla violenza terroristica ( ad es. la cintura centrale Middle belt della Nigeria ); o di fronte a conflitti violenti considerati di bassa intensità ( come in alcuni periodi ed in alcune aree del Delta del Niger nello Stato della Nigeria ); a fronte di sradicamenti sociali consumati a causa di disastri ambientali ( più o meno circoscritti nel tempo e nello spazio ) come in Bangladesh; a fronte di condizioni sociali gravissime, senza alcuna possibilità di reinserimento dopo la cessazione degli scontri violenti che hanno seguito un rovesciamento di regime od un colpo di Stato od un conflitto etnico drammaticamente violento cui sono stati esposti ( non apparati militari o aggregazioni paramilitari ma ) inermi cittadini.

Tutte situazioni che impongono la protezione della persona fuggita da situazioni di estrema difficoltà di sopravvivenza o di elevato rischio quand'anche siano situazioni che possano apparire nel tempo superabili nel paese di origine e provvisorie.



In tali gravi condizioni obiettive e soggettive consistono i “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.

Di qui la nozione di vulnerabilità pur sempre relativa alle condizioni personali vissute nel paese di origine ed a quelle che incontrerebbe il richiedente nel paese verso il quale chiede di non essere respinto; vulnerabilità, quella protetta dal permesso di soggiorno per motivi umanitari, non determinata dalle differenti minacce tipizzate dalle previsioni normative della protezione di fonte sovranazionale.

Dunque vulnerabilità intesa come esposizione al rischio di grave sacrificio dei diritti umani per ragioni diverse da quelle tipizzate dalla protezione di fonte sovranazionale.

Salute, integrità psico-fisica, dignità umana non sono beni diversi da quelli protetti dalla protezione di fonte sovranazionale. Ma sono aspetti della dimensione umana che in attuazione dell’art. 10 comma 3 della Costituzione devono trovare nella protezione umanitaria una copertura anche se minacciati da fenomeni diversi da quelli presi in considerazione dalla protezione del rifugiato e dalla protezione sussidiaria.

Con una particolare attenzione alle condizioni individuali , soggettive, di vulnerabilità.

Sotto tale profilo entra in gioco anche la valutazione della condizione sociale e culturale di provenienza. La condizione economico sociale di provenienza ha un ruolo determinante nella valutazione della vulnerabilità del richiedente. Così come la ha necessariamente la giovanissima età o, per converso, quella molto avanzata.

Non è la povertà o l’analfabetismo o la giovane età il bene protetto dalla norma. E dunque non sono queste le ragioni del riconoscimento della protezione umanitaria.

Ma queste , come altre condizioni umane, possono rilevare sulla condizione di vulnerabilità dell’individuo in un determinato contesto .

Perciò è necessario valutare da cosa ed in quale condizioni il richiedente è fuggito dal paese e cosa troverebbe in caso di rientro forzato dal punto di vista della possibilità di esercitare il nucleo essenziale dei suoi diritti come persona.

Nel caso in esame il richiedente è fuggito da Benin City in Edo State , area del sud del paese in cui è notevolmente diffusa la violenza di strada unitamente ad una condizione particolarmente deteriorata degli strumenti istituzionali di protezione dei cittadini.

In relazione all’area di provenienza va perciò considerato che, sebbene la zona di Edo State non sia una delle più pericolose, a riguardo si legge in



[https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO\\_Nigeria\\_Country\\_focusJune17\\_IT.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Nigeria_Country_focusJune17_IT.pdf)

che “*Oltre alla violenza petrolifera, esiste anche un’altra violenza armata nella regione. Ad esempio, è stato segnalato che nello Stato di Edo personalità politiche hanno fornito armi ai giovani per spingerli alla violenza politica. Queste armi non sono state raccolte dopo le elezioni e sono state utilizzate in attività criminali come sequestri, omicidi, rapine a mano armata, uccisione degli agenti di polizia e assassini politici*”.

Un tale contesto specifico , quello dell’Edo State , non può poi esser del tutto separato dalla gravità della situazione nelle aree immediatamente circostanti ( i noti violenti conflitti intorno all’area petrolifera identificata nell’adiacente Delta del Niger ) . E neppure dal contesto istituzionale che vede la guerriglia terroristica nel Nord del paese drenare risorse militare alle altre aree e condizionare il tessuto sociale sia le migrazioni interne , sia per la riduzione della tutela dei diritti umani che sempre accompagna uno stato che affronta sul piano militare una minaccia terroristica così violenta e pervasiva come quella di Boko Haram.

Ad inizio 2017 è stato pubblicato il “ World Report 2017 – Nigeria “ edito da Human Rights Watch in data 12 January 2017 ( Human Rights Watch, *World Report 2017 - Nigeria*, 12 January 2017, consultabile alla pagina web <http://www.refworld.org/docid/587b582c13.html> [accessed 22 March 2017].

In esso si legge che “Elsewhere in the country, deadly communal violence between farmers and pastoralists, previously limited to northcentral states spread southward in 2016. The lack of justice for victims helped fuel reprisal attacks leading to cycles of violence. In the south, government response to agitation for a separate state of Biafra and militant activities in the Niger Delta left scores of people dead and entire communities destroyed”.

Non vi è dubbio perciò che la violenza ed il degrado delle regioni meridionali abbiano interessato gravemente anche l’area urbana di Benin City , dalla quale proviene il richiedente connotata da un elevato livello di degrado socio economico e caratterizzata da una capillare e pervasiva violenza di piccoli gruppi radicati in determinati ambiti territoriali.



Violenza cui il richiedente deve ritenersi maggiormente esposto rispetto ad un cittadino abbiente e socialmente inserito perché privo di famiglia in grado di riaccoglierlo, privo di legami sociali, privo di lavoro e di luogo di abitazione

Mentre sul piano soggettivo, per quanto sopra detto, si deve ritenere dimostrato che egli , figlio unico , avendo perso entrambi i genitori, ( la madre certamente per colpo di arma da fuoco ), sia ormai sradicato dal paese di origine e non avendo più alcun legame sociale e familiare, né un'attività economica familiare in cui subentrare, vivrebbe una condizione di sfollato anche nel paese di origine.

Per tali ragioni , a differenza di quanto rilevato dalla Commissione territoriale di Roma che ha senza alcuna motivazione escluso la sussistenza di profili di vulnerabilità, si ritiene che XY si troverebbe certamente in condizioni di forte esposizione al rischio per i suoi diritti fondamentali se fosse respinto in Nigeria.

Egli non è un migrante per esclusive ragioni economiche, ma una persona che presenta forti profili di vulnerabilità anche sul piano sociale.

Certamente anche la condizione economica di nullatenente e la mancanza di ogni contesto sociale nel quale reintegrarsi non deve esser trascurato perché esso incide direttamente sui diritti fondamentali ( salute, dignità, identità della persona ) . E perciò appare rilevante che il ricorrente, qualora rientrasse nel proprio Paese d'origine, si ritroverebbe senza dubbio in una situazione di povertà tale da non riuscire a provvedere alla sua sussistenza e alla sua vita.

Ma questa delicata situazione risulterebbe ulteriormente aggravata dalla condizione di emarginazione sociale in cui verserebbe il ricorrente, per la seria situazione di insicurezza, violenza, degrado ed instabilità politica e istituzionale della Nigeria già sopra descritta, ma anche e, soprattutto, perché non potrebbe contare sul supporto materiale e morale dei suoi familiari, ormai defunti, ritrovandosi abbandonato a se stesso.

A fronte di tali elementi, risulta chiara l'elevata vulnerabilità socio economica cui sarebbe esposto, in caso di rimpatrio, il ricorrente, obbligato a condizioni di vita oltremodo degradate.

Perciò deve ritenersi integrato il presupposto per il riconoscimento della protezione umanitaria per temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell'insicurezza del Paese o della zona di origine, non riconducibile alle previsioni dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251/2007: temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell'insicurezza del Paese o della



zona di origine, non riconducibile alle previsioni dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251/2007 o gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza, ( cfr punti 3 e 4 della circolare della Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo del 30 luglio 2015 ), dovendosi riscontrare la grave insicurezza cui sarebbe esposto il richiedente asilo se fosse respinto oggi nel proprio paese

#### **7. Sulle spese di lite.**

La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento.

Ma in ordine al regime di addebito delle spese si osserva che il richiedente ha dato riscontro obiettivo della sua condizione di giovane orfano e senza legami familiari solo nel presente giudizio dove ha anche dimostrato la morte violenta della madre.

Perciò sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto riconosce a **XY** la protezione umanitaria e dispone che il Questore di Firenze rilasci il permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- 2) dichiara compensate le spese
- 3) dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Roma, nonché al Pubblico Ministero;
- 4) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. n. 115/2002.

Firenze, 19 febbraio 2018

Il Giudice  
dott. Luca Minniti

